





Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 25008 del 12 maggio 2015

Classificazione 01.11.08.02

## COMUNICATO A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

e, p. c. ALLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE LOCALI LORO SEDI

Oggetto: elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali fissate per il giorno 31 maggio 2015.

Il Co.Re.Com. Calabria rammenta a tutte le AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 28 del 22 febbraio 2000 recante le "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorale referendarie e per la comunicazione politica", dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Le fattispecie vietate ai fini del divieto recato dall'articolo 9 della legge 28/2000 rilevano, in primo luogo, le attività informative veicolate attraverso i mezzi di comunicazione di massa. Tuttavia, l'ambito del divieto non può essere circoscritto solo all'attività svolta attraverso i tradizionali mezzi di comunicazione di massa (cartellonistica, convegni, spot radiotelevisivi), ma investe ogni attività di comunicazione che sia caratterizzata da un'ampiezza, capacità diffusiva e pervasività analoghe a quelle dei mezzi di informazione cui si rivolge la legge, vale a dire ogni attività di comunicazione esterna, quali che siano i mezzi tecnici ed organizzativi all'uopo usati – e quindi anche la comunicazione attraverso internet (cd. reti telematiche) – sempre che però tale attività per le sue caratteristiche sia suscettibile di arrecare pregiudizio al valore della parità di trattamento dei soggetti politici nello svolgimento della campagna elettorale.

Le deroghe al divieto: il divieto di svolgere attività di comunicazione istituzionale in periodo elettorale può essere eccezionalmente derogato nei casi in cui l'attività di comunicazione sia caratterizzata contemporaneamente da due requisiti: <u>"impersonalità" e "indispensabilità".</u>

Quindi, solo la presenza di entrambe queste caratteristiche rende legittima l'attività di comunicazione istituzionale durante la campagna elettorale. Quanto <u>all'impersonalità</u>, il divieto persegue lo scopo di evitare, durante il periodo elettorale, una comunicazione istituzionale "personalizzata", che consenta alla Amministrazione cd. "uscente" di utilizzare il ruolo istituzionale per svolgere surrettiziamente attività di tipo propagandistico.

Quanto <u>all'indispensabilità</u>, detto canone va associato all'efficace assolvimento delle funzioni amministrative. In altri termini, durante il periodo elettorale <u>potranno essere consentite solo quelle forme di comunicazione strettamente necessarie e non differibili</u> (i cui effetti, dunque, risulterebbero compromessi da uno spostamento temporale).

Il Co.Re.Com., nell'ambito della normale attività di monitoraggio o, su segnalazione di terzi, svolgerà l'istruttoria sommaria e segnalerà all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni le eventuali violazioni di cui all'art. 9, comma 1, della legge 28/00, per l'avvio delle contestazioni.

Distinti saluti.

Reggio Calabria,12 maggio 2015

Il Responsabile del procedimento Dott. Orazio G. A Crisalli

IL DIRETTORE DEL CO.RE.COM.

Avv. Rosario Carnevale